Anno XLIII – N. 219 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Lunedì 09 settembre 2013

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 9 agosto 2013 - n. 7740
Richiesta di registrazione della denominazione origine protetta (DOP) "Salame Mantovano". Parere richiesto dal MIPAAF ai sensi del d.m. 21 maggio 2007 2

D.G. Commercio, turismo e terziario

Decreto dirigente struttura 5 settembre 2013 - n. 8001
Modalità e criteri per la presentazione e valutazione dei progetti per il programma generale di tutela dei consumatori, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del d.m. 21 marzo 2013 16

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Decreto dirigente struttura 4 settembre 2013 - n. 7977
Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando "FRI - Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione". D.d.u.o. n. 46 del 10 gennaio 2012 e n. 1729 del 1 marzo 2013 21

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Circolare regionale 5 agosto 2013 - n. 19
Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) 23

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Circolare regionale 5 agosto 2013 - n. 19
Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n . 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ha introdotto, alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c.d. autorizzazione unica ambientale (AUA).

Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l'articolo 23 del Decreto-legge ha autorizzato il Governo ad emanare un Regolamento, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Il Regolamento (d.p.r. n. 13 marzo 2013 n. 59 «*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*») , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2013, è entrato in vigore il 13 giugno 2013, estendendo le misure di semplificazione anche agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il Regolamento non interviene sull'assetto delle competenze di settore, che pertanto restano immutate; l'articolo 2, c. 1, lettera b) del d.p.r. individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, ma dà facoltà alla Regione di indicare una diversa autorità; l'art. 3 comma 2 del d.p.r. n. 59/2013, dà facoltà alle Regioni di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da assoggettare alla disciplina dell'AUA, estendendo l'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo 3.

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire alle Autorità Competenti, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e ai Soggetti che devono presentare le istanze, alcune prime indicazioni relative all'attuazione del Regolamento, sulla base anche dei primi approfondimenti giuridici sviluppati in sede di Conferenza delle Regioni e con i Ministeri competenti. In particolare, da parte del Ministero della per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione è stata ribadita la facoltà delle Regioni di fornire indicazioni alle Autorità competenti all'adozione dell'AUA.

In considerazione del fatto che sono tuttora in corso attività di confronto tra le Regioni e i Ministeri interessati, volti sia alla adozione della documentazione necessaria alla completa operatività del regolamento (modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale) sia alla risoluzione delle problematiche interpretative emerse nella prima fase di applicazione del Regolamento si ritiene necessario fornire le indicazioni di seguito riportate per accompagnare il processo di prima attuazione del Regolamento stesso. Resta inteso che tali indicazioni restano valide fino a eventuali nuove disposizioni in materia.

* * *

Il Regolamento prevede l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale alle emissione in atmosfera di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta sull'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'AUA, come disciplinata nel Regolamento, si pone come strumento di semplificazione amministrativa, che risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente, riducendo, contestualmente, gli oneri burocratici a carico degli operatori – sia privati, che pubblici – determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell'intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo, concernono gli aspetti procedurali ed amministrativi del nuovo provvedimento autorizzativo, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.

Definizioni

Il Regolamento individua la Provincia – salvo diverse indicazioni previste dalle normative regionali - quale autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, ribadendo il ruolo del SUAP, quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, ai sensi del DPR n. 160/2010.

Risulta opportuno chiarire che Regione Lombardia, dando seguito al complessivo processo di trasferimento delle competenze in materia ambientale portato avanti negli ultimi anni (l.r. 26/2003, nella l.r. 24/2006, la l.r. 13/2011), conferma tale previsione; le Autorità Competenti all'adozione dell'AUA sono pertanto le Province.

Il SUAP quale unico punto di accesso per il richiedente è il soggetto preposto a garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione ed. In particolare, sulla base di quanto previsto nel Regolamento, dovrà:

- ricevere dal Gestore e trasmettere in via telematica all'Autorità Competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni, nel più breve tempo possibile al fine di garantire il rispetto delle tempistiche;
- trasmettere al Gestore il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità Competente nel caso in cui, oltre ai titoli sostituiti dall'AUA, non siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
- attivare il procedimento unico ed indire la conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del d.p.r. n. 160/2010, provvedendo quindi all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento nel caso siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

La Provincia assume le funzioni di Autorità competente, con responsabilità sui contenuti dell'autorizzazione, assicurando anche una funzione di coordinamento tra le diverse competenze di settore interne cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti dell'AUA (Ufficio d'ambito per gli scarichi in fognatura, uffici acque per gli scarichi in corpo idrico, ecc.).

L'AUA è quindi un unico provvedimento adottato dalla Provincia, secondo le procedure di cui all'art. 4 del regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati; il provvedimento di AUA:

- sarà trasmesso telematicamente al SUAP e da quest'ultimo al Gestore, nel caso costituisca l'unico atto da questi richiesto;
- confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimento unico, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 160/2010 adottato dal SUAP e da questi trasmesso al Gestore, nel caso in cui oltre all'AUA (e quindi ai titoli da questa sostituiti) siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

Ambito di applicazione

In base all'art. 1 del Regolamento le nuove disposizioni si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all'interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall'AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame.

Richiamato l'art. 3 comma 2 che prevede per le Regioni la facoltà di individuare eventualmente ulteriori atti in materia am-

bientale che possono essere ricompresi nell'AUA, si precisa che i titoli sostituiti dall'AUA, con le eccezioni di seguito rappresentate, sono esclusivamente quelli esplicitamente individuati all'art. 3 comma 1.

Sono viceversa esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, come espressamente previsto dal Regolamento:

- gli impianti e le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nel caso in cui questa comprenda e sostituisca, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. i titoli abilitativi e le autorizzazioni ricadenti nell'AUA.

Inoltre, in considerazione del fatto che il Regolamento si pone come strumento di semplificazione e che tale semplificazione si concretizza essenzialmente nell'accorpamento in un unico atto di diversi titoli autorizzativi, si ritiene debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, oltre alle casistiche sopra menzionate i procedimenti che già oggi si caratterizzano per «l'unicità» e che prevedono quindi l'accorpamento di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto; rientrano in questa fattispecie:

- il procedimento unico di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex art. 12 del d.lgs. 387/2012 che relativamente alle procedure semplificate di cui al d.lgs. 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata);

Per tali procedimenti si continuerà a fare riferimento alle richiamate normative settoriali.

Direttiva «Nitrati»

Con riferimento alla comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 3, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 59/2013) si ribadisce la prevalenza della normativa europea con la conseguente situazione specifica sussistente nelle Regioni che hanno ottenuto la deroga alla direttiva «Nitrati» con decisione 2011/721/UE. In tali Regioni, ivi inclusa la Lombardia, i soggetti che producono effluenti zootecnici o che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica presentano già una comunicazione periodica all'Amministrazione competente (nel caso specifico, a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura). Pertanto, fino a nuove disposizioni in materia, in Regione Lombardia continueranno ad utilizzarsi le procedure e le tempistiche vigenti e conseguenti alle disposizioni comunitarie.

Inoltre, al fine di non compromettere le funzionalità dei sistemi informatici già esistenti, si continuerà ad applicare la strumentazione in uso (SIARL e SISCO).

Procedura

Si riscontrano, in base alle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento, diverse possibili modalità procedurali di applicazione della nuova normativa, in funzione della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi, con particolare riferimento a:

a) procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);

b) procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);

c) procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4 comma 4 e 5).

Costituiscono comunque elementi comuni ai diversi casi sopra richiamati i seguenti passaggi:

- se l'attività è oggetto solo di una o più comunicazioni, ovvero autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera, il Gestore può non avvalersi dell'AUA, bensì delle procedure previste dalle vigenti normative settoriali, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione alle autorizzazione generali al SUAP (art. 3 comma 3);
- nel caso sia necessario richiedere l'AUA, l'istanza dovrà essere presentata dal Gestore al SUAP, in via telematica, al fine di agevolarne le successive fasi di trasmissione all'Autorità Competente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- i termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di presentazione della domanda al SUAP;
- nei primi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, quest'ultimo, anche sulla base di quanto concordato con l'Autorità Competente effettua una verifica della domanda e provvede a comunicare l'avvio del procedimento, ovvero alla eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della l. 241/90; il termine del procedimento è sospeso dalla data di richiesta di integrazioni fino al ricevimento della documentazione da parte del SUAP. Nei casi in cui è prevista, la richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della conferenza dei servizi.

Con riferimento alle casistiche sopra definite:

a) nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, l'Autorità Competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda e lo trasmette al SUAP, il quale provvede a sua volta al rilascio dello stesso al Gestore; l'eventuale conferenza dei servizi è indetta dal SUAP in accordo dell'Autorità Competente;

b) nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, l'Autorità Competente convoca la conferenza dei servizi di cui agli art. 14 e seguenti della l. 241/1990, adotta il provvedimento di AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (o 150 nel caso di richiesta di integrazioni) e lo trasmette al SUAP il quale provvede a sua volta al rilascio dello stesso al Gestore;

c) nel caso in cui oltre all'AUA siano richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'art. 7 del d.p.r. n. 160/2010 e indice eventualmente la conferenza dei servizi; in tal caso l'Autorità Competente adotta l'AUA nei termini previsti dai sopra richiamati punti a) e b) che confluirà nel provvedimento unico adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata di cui all'art.14-ter comma 8 della l.241/1990 in caso di conferenza dei servizi.

In allegato 1 sono riportate **proposte operative**, anche sottoforma di schemi di flusso, per l'applicazione delle procedure di cui sopra.

Tipologie di istanze soggette al Regolamento

Le tipologie di istanze soggette alle disposizioni previste dal regolamento sono le nuove autorizzazioni, i rinnovi e le modifiche sostanziali attinenti i titoli abilitativi indicati all'art. 3 comma 2; le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione/titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale, che, pertanto, saranno gestiti secondo i dispositivi previsti dalle normative settoriali e direttamente dalle Autorità Competenti (Province), secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1.

Disposizioni transitorie

In merito all'obbligatorietà di richiedere o meno l'AUA da parte delle imprese e alla documentazione da allegare alla domanda, sulla base di quanto riportato nel Regolamento (art. 10) e sino a nuove disposizioni in materia, si forniscono le seguenti indicazioni.

I procedimenti avviati o per i quali è stata presentata istanza all'autorità competente prima dell'entrata in vigore del regolamento saranno conclusi ai sensi delle normative settoriali vigenti al momento della presentazione dell'istanza (art. 10 comma 1).

Al fine di fornire un indirizzo operativo rispetto a quanto riportato, invece, nell'articolo 10, comma 2 e al fine di agevolare una progressiva attuazione delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento, da una lettura congiunta dello stesso comma con:

- l'art. 3, comma 1 del regolamento che, in attuazione della sopracitata delega, individua espressamente l'elenco delle autorizzazioni e delle comunicazioni sostituite dall'AUA;
- il comma 3 dello stesso art. 3, che prevede la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nelle ipotesi in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale;

si ritiene che l'uso della locuzione «può essere richiesta» con riferimento al primo rilascio dell'AUA possa, con interpretazione estensiva, essere ricondotta alla facoltà (e non all'obbligatorie-

tà), da parte del Gestore, di richiedere l'AUA nel caso in cui il primo titolo scaduto sia una comunicazione o un'autorizzazione generale, anche in presenza di altre autorizzazioni. In tal senso:

- nei casi di modifica sostanziale o di rinnovo di una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), c) ed e) dell'art. 3 comma 1 il Gestore deve necessariamente richiedere l'AUA al momento della scadenza o modifica sostanziale di una di queste;
- in caso di attività soggette sia ad autorizzazioni che a comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale è facoltà del Gestore, alla scadenza della primo titolo abilitativo (se costituito da comunicazione o autorizzazione generale), provvedere al rinnovo dello stesso secondo le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3, fermo restando la possibilità di richiedere l'AUA.

In ogni caso l'autorizzazione unica dovrà comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto. Pertanto, alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo titolo, il Gestore che deve o intende richiedere l'AUA presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.

Al fine di non aggravare il procedimento sia nei confronti delle imprese sia nei confronti delle Autorità competenti, si ritiene che, nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, l'autorità competente debba far riferimento alla documentazione già in possesso (art. 5, comma 2). In tal caso, il Gestore non deve presentare nuovamente la documentazione ma fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 recante *«Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»*, l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio.

E' comunque facoltà dell'autorità competente, valutare, sulla base di elementi di carattere ambientale e territoriale o nuove disposizioni legislative, l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti – anche sulla scorta della durata residui di questi - al fine di prevederne un aggiornamento.

Modulistica

L'art. 10 comma 3 prevede l'adozione, con decreto, da parte dei Ministeri competenti di un modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale; lo stesso comma prevede altresì che fino all'adozione del decreto, le domande presentate per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, siano corredate dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di cui all'art. 3.

In tal senso, in attesa di disporre del modello ministeriale e al fine di garantire un'uniforme prima attuazione del Regolamento sul territorio regionale, nelle more dell'adozione del modello di cui al sopra richiamato art. 10 c.3, si rende disponibile, in *allegato 2* alla presente, il «modello generale di istanza di autorizzazione unica ambientale» che, fino a nuove disposizioni, dovrà essere utilizzato dai Gestori per la richiesta dell'AUA; allo stesso dovranno essere allegate le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalle vigenti normative settoriali, reperibili sui siti internet delle Province.

Definizione di «soggetti competenti in materia ambientale»

La definizione di «soggetti competenti in materia ambientale» contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento parrebbe non ricomprendere le Società che gestiscono il servizio idrico integrato, poiché esse non rientrano tra le «pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici».

Si ritiene opportuno chiarire, in via interpretativa, per evitare l'esclusione dall'iter autorizzativo di soggetti competenti per i procedimenti inerenti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura, che per 'soggetti competenti in materia ambientale' debbano intendersi tutti i soggetti che ad oggi intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le disciplina nazionali e regionali di settore. In tal senso, i gestori del servizio idrico integrato sono da ricomprendersi tra i soggetti competenti in materia ambientale.

Sanzioni

Il Regolamento non introduce disposizioni sanzionatorie.

Fino ad eventuale diversa disposizione nazionale continuano a valere le normative settoriali e si ritengono pertanto applicabili le sanzioni previste dalle norme settoriali che a vario titolo disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'AUA.

Gruppo di Lavoro e formazione

E' intendimento di Regione Lombardia, d'intesa con Unioncamere Lombardia, ANCI Lombardia, Unione delle Province Lombarde e Associazioni di categoria, attivare un Tavolo di Lavoro regionale permanente al fine di accompagnare il processo di attuazione dell'AUA , anche attraverso la definizione di indirizzi di carattere normativo e tecnico per una efficacie gestione delle procedure. Parallelamente verrà avviato un percorso di informazione e formazione dei soggetti coinvolti, SUAP in primis, al fine di fornire loro tutte le competenze e gli strumenti utili a garantire una efficace attuazione del Regolamento.

Il direttore generale della
D.C. Programmazione integrata e finanza
Francesco Baroni

Il direttore generale della
D.G. Attività produttive ricerca e innovazione
Roberto Albonetti

Il direttore generale della
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Mario Nova

Il direttore generale della D.G. Agricoltura
Franco Picco

ALLEGATO 1

PRIMI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

"Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale"

Nel presente allegato sono riportate le prime proposte operative, anche con l'ausilio di schemi di flusso, per l'applicazione delle procedure autorizzative disciplinate ai sensi dell'art. 4 del Regolamento AUA e della Legge 241/1990 e s.m.i..

Le stesse potranno essere integrate o aggiornate sulla base di eventuali nuove disposizioni in materia o degli esiti dei lavori del Tavolo Permanente regionale, anche sulla scorta delle esperienze maturate nella prima fase di attuazione del Regolamento.

Aspetti generali

La domanda è presentata dal Gestore dell'impianto/attività (di seguito Richiedente) al SUAP in via telematica (con utilizzo del modello generale di istanza di autorizzazione), che la inoltra immediatamente al competente ufficio della Provincia(1) e ai soggetti competenti in materia ambientale.

Il SUAP effettua una prima verifica di completezza formale della domanda e della presenza dei relativi allegati, finalizzata a valutare la procedibilità dell'istanza. Al riguardo provvederà a verificare:

- l'avvenuta compilazione del modulo generale in tutte le sue parti;
- la presenza degli allegati/schede, firmati digitalmente, attinenti i titoli oggetto della domanda (es. autorizzazione emissioni in atmosfera, autorizzazione scarichi, ecc.);
- l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria(2) e dell'imposta di bollo(3).

La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il SUAP ne dà comunicazione al Richiedente specificando gli elementi mancanti.

In questa prima fase di attuazione del Regolamento, si ritiene che le suddette verifiche formali, nonchè l'individuazione dei contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i., debbano essere svolti dal SUAP con il supporto dell'Autorità Competente.

Il SUAP, appurata, anche attraverso il supporto dell'Autorità Competente, la completezza formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento al Richiedente (avvisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni ed una conseguente sospensione dei termini).

Entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del SUAP, il competente ufficio della Provincia raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dai diversi uffici responsabili degli endoprocedimenti e le trasmette, in un'unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica al SUAP che a sua volta provvede ad inoltrare tale richiesta al Richiedente. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna, al SUAP, della documentazione integrativa; è fatta salva la facoltà del Richiedente di chiedere una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, in ragione della complessità della documentazione da presentare.

I termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di AUA, fermo restando la sospensione dei tempi in caso di richiesta di integrazioni.

La domanda incompleta per il mancato invio delle integrazioni (salvo eventuali richieste di proroga da parte del Gestore) richieste non può essere istruita; in questi casi il SUAP dà comunicazione di archiviazione al Richiedente e alla Provincia.

I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP; quest'ultimo provvede alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (Provincia e soggetti competenti in materia ambientale).

A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMA 7)

Con la documentazione completa i diversi uffici svolgono l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti (es. ARPA, gestore Servizio Idrico Integrato, altri...) e al termine ogni Ufficio Competente per il proprio endoprocedimento (sicuramente gli Uffici d'ambito per gli scarichi in fognatura e negli altri casi in relazione all'organizzazione interna alle province) trasmette l'esito dell'istruttoria del titolo esaminato (indicando criteri e modalità di installazione e gestione, prescrizioni, ecc.) all'Ufficio Coordinatore della Provincia.

Il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento della Provincia adotta il provvedimento di AUA in cui unitariamente si concludono i diversi endoprocedimenti e lo trasmette telematicamente al SUAP, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza al SUAP. Quest'ultimo provvede a rilasciare l'AUA al Richiedente.

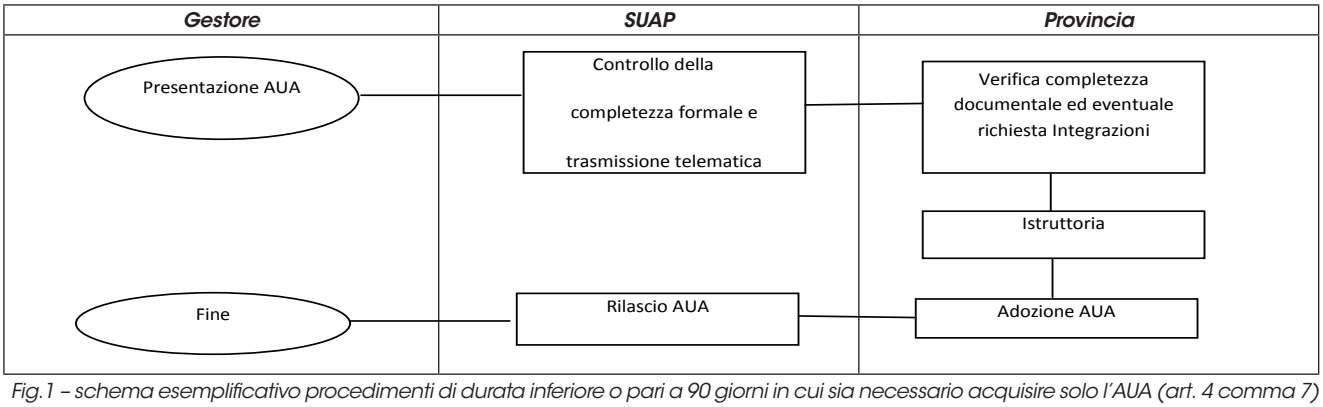

Fig.1 – schema esemplificativo procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7)

(1) Poiché l'AUA è un unico provvedimento adottato dalla Provincia, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, si ritiene auspicabile l'individuazione di un Ufficio di Coordinamento Provinciale preposto al coordinamento degli endoprocedimenti e all'adozione dell'AUA;

(2) Fino a ulteriori disposizioni, il pagamento delle spese istruttorie va effettuato alle singole autorità competenti e nella misura ad oggi richiesta per le singole autorizzazioni/comunicazioni da ricomprendere in AUA;

(3) Per quanto riguarda l'imposta di bollo (art 3 c. 3, DM 10/11/11) se il SUAP non dispone dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il richiedente provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonchè ad annullare le stesse conservandone gli originali.

B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMA 7)

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP, l'Ufficio di coordinamento della Provincia indice la Conferenza dei Servizi di cui agli art. 14 e seguenti della l. 241/90 convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali soggetti portatori di interessi.

La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della Conferenza dei Servizi.
Sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, l'Autorità Competente adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni).
Il SUAP provvede a rilasciare l'AUA al richiedente.

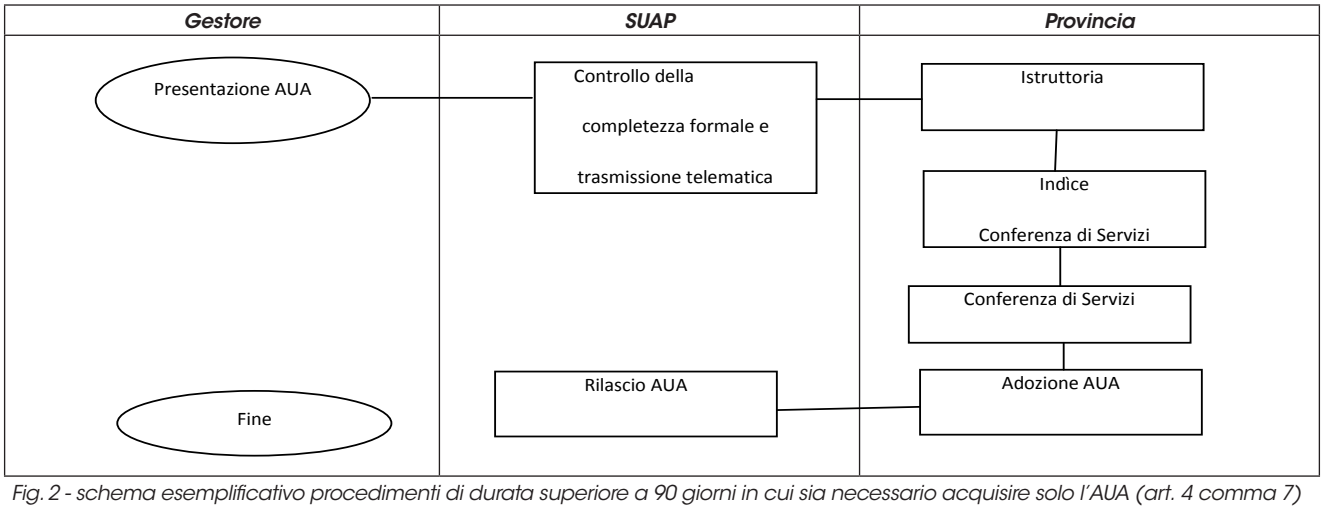

Fig. 2 - schema esemplificativo procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7)

C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL'AUA, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ART. 4 COMMA 4 E 5);

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il SUAP indice, se necessaria, la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 7 del DPR 160/2010 convocando l'Autorità Competente (Provincia), i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti interessati dal procedimento unico.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi (eventualmente costituita da un incontro preliminare finalizzato alla richiesta integrazioni ed una conclusiva finalizzata all'adozione del provvedimento unico) l'ufficio di coordinamento della Provincia adotta l'AUA, raccolti gli esiti degli endoprocedimenti; l'AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6 bis, L. 241/1990.

Il SUAP provvede ad adottare entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni) e a rilasciare il provvedimento unico di all'art. 7 del DPR 160/2010, nel caso in cui almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sostituiti sia superiore a 90 giorni, oppure entro 90 giorni, nel caso in cui i termini dei procedimenti sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni.

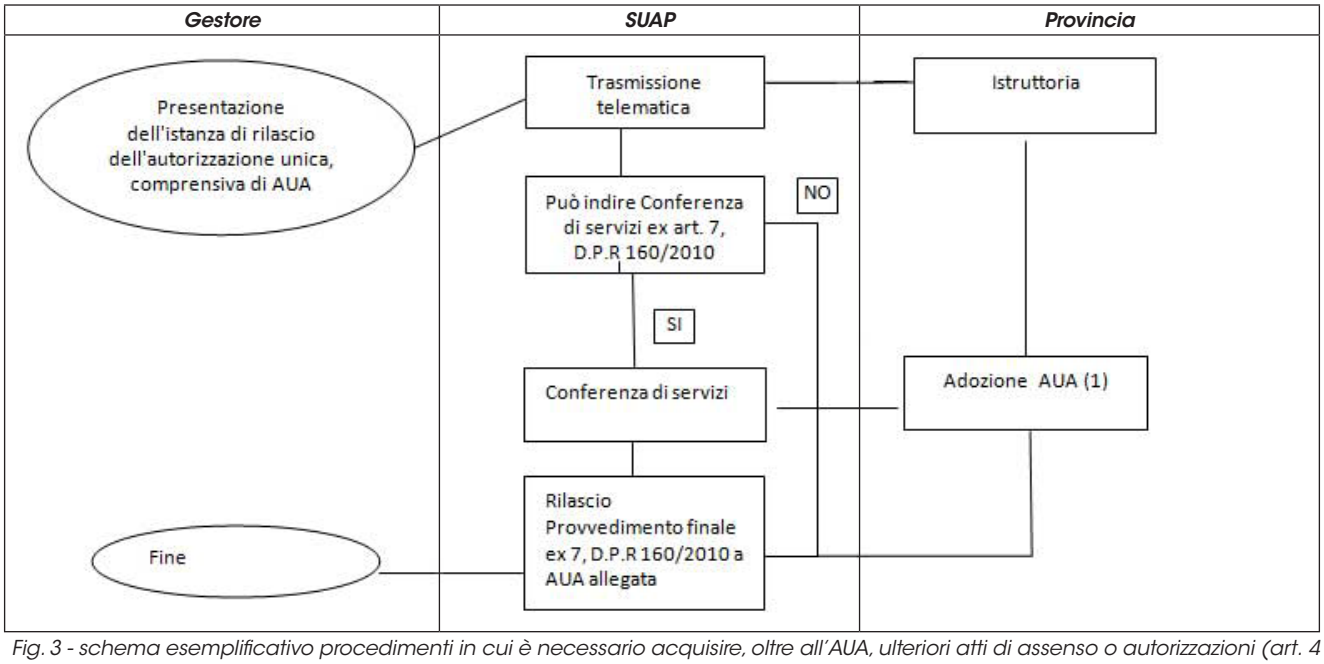

Fig. 3 - schema esemplificativo procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4 comma 4 e 5)

ALLEGATO 2

ISTANZA di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA
ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Al SUAP territorialmente competente

Marca da bollo[1]

[Solo nel caso in cui l'istanza riguardi esclusivamente autorizzazioni ambientali (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, c. 7 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59]

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59

IL SOTTOSCRITTO

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome_____ Nome _____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _____ Prov. |__|__| Stato _____

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente Comune_____ Prov. |__|__| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono fisso/cellulare _____ fax _____

posta elettronica/pec _____

(compilare solo se diverso dal richiedente)

☐ Titolare
☐ Legale rappresentante

Cognome_____ Nome _____
telefono _____ fax _____
posta elettronica/pec _____

[1] Nel caso in cui non sia previsto il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale o con modalità telematica occorre indicare il numero identificativo della marca da bollo utilizzata e presentare contestuale dichiarazione di annullamento della stessa.

ALLEGATO 2

DATI DELLA DITTA O SOCIETA'

Ragione sociale _____

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in Comune_____ prov. |__|__| indirizzo _____

C.A.P. |__|__|__|__|__| Stato _____

telefono fisso/cellulare _____ fax _____

posta elettronica/pec _____

iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|

IN QUALITÀ DI GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ

DATI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ

denominazione impianto/stabilimento/attività _____

sito nel Comune di _____

in Via/Piazza _____ n.°_____ CAP_____

Provincia di _____ Codice ATECO _____

attività svolta _____

***DATI DEL REFERENTE AUA** (facoltativo)*

Cognome e Nome _____

ruolo/mansioni _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono fisso/cellulare _____ fax _____

posta elettronica/pec _____

CHIEDE IL

- □ rilascio
- □ modifica sostanziale
- □ rinnovo

ALLEGATO 2

DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER[2]

- □ scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- □ emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- □ emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15;
- □ impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 ;
- □ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- □ attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- □ operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

E A TAL FINE, IN RIFERIMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE SETTORIALI, REPERIBILI SUI SITI WEB DELL'AUTORITA' COMPETENTE,

ALLEGA ALLA PRESENTE

- □ i dati, le informazioni e i documenti necessari per gli scarichi di acque reflue;
- □ i dati, le informazioni e i documenti necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
- □ i dati, le informazioni e i documenti necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga;
- □ i dati, le informazioni e i documenti inerenti l'impatto acustico;
- □ i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- □ i dati, le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- □ i dati, le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi;
- □ ogni altra informazione richiesta dalla specifica norma di settore ovvero dalla apposita modulistica individuata dall'Autorità competente

DICHIARAZIONI

0.a Assoggettabilità all'Autorizzazione Unica Ambientale

Il richiedente, ai sensi di quanto riportato all'art.1 commi 1 e 2 del Regolamento AUA, dichiara

- □ che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- □ che l'attività non è soggetta alla VIA ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
- □ che l'autorità competente (_____) alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _____ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

[2] Mettere una crocetta solo sulle caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessità per l'avvio o la prosecuzione dell'attività

ALLEGATO 2

0.b Titoli

di essere già in possesso dei seguenti titoli abilitativi (Barrare la/le casella/e d'interesse):

- □ scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- □ utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- □ emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- □ emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15;
- □ impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 ;
- □ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- □ attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- □ operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Inoltre, il richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni,

DICHIARA

0.c Requisiti soggettivi

di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese (*ad eccezione delle imprese individuali*);

che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni;

di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;

di essere proprietario dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività o di averne la piena disponibilità per la durata minima di 6 anni in base a **(contratto di affitto, preliminare d'acquisto, ecc.)** ;

che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'applicazione della procedura di autorizzazione unica ambientale di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

ALLEGATO 2